

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 258 ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni e concernente: “Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”’.**

Signori Consiglieri,

la l.r. 44/2018 è stata attenzionata dal Ministero dell'Ambiente competente in materia di Rete Natura 2000 che ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della stessa legge limitatamente all'articolo 2, concernente le modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi di selvaggina abbattuti da parte del cacciatore.

Di fatto la mancata proposta di impugnare l'articolo 3 della medesima legge riconosce implicitamente la legittimità dello stesso e quindi dell'efficacia della pianificazione venatoria provinciale esistente quale presupposto per la regolamentazione dell'esercizio venatorio attraverso il calendario venatorio regionale.

Pertanto, considerato che la normativa comunitaria, nazionale e regionale non determinano di fatto il divieto di caccia nei Siti Rete Natura 2000, si stabilisce che l'esercizio venatorio è consentito nei limiti delle misure minime di conservazione e delle eventuali prescrizioni.